DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2024, n. 488

Approvazione schema di "Accordo di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile".

Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile sulla base dell'istruttoria espletata dalla PO "Previsione e Prevenzione dei Rischi" e dalla PO "Centro Operativo Regionale" della Sezione Protezione Civile, confermata dal Dirigente a interim della Sezione Protezione Civile riferisce quanto segue.

#### Premesso che:

- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile" definisce il Sistema Nazionale di Protezione Civile, di pubblica utilità, che esercita la funzione di Protezione Civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- il Decreto Legislativo summenzionato, stabilisce altresì che all'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi regolamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni;

## Visto:

- l'art. 13 del richiamato Decreto Legislativo n. 1/2018 che individua le Strutture operative nazionali fondamentali della Protezione Civile che operano nel Servizio Nazionale, tra le quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto Legislativo n. 112/1998 che, in attuazione della legge n. 59/1997, ha trasferito le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile alle Regioni ed agli Enti Locali, mantenendo in capo allo Stato le competenze specificatamente indicate nell'art. 107 del medesimo decreto;
- il successivo art. 108 del medesimo sopra richiamato Decreto Legislativo n. 112/1998, che specifica le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali, tra le quali è compresa l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 1/2018, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'art. 5, comma 4 del Decreto Legge n. 343/2001 che, nel richiamare l'art. 9 del Decreto Legislativo n. 1/2018, dispone che l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, deve essere effettuata dagli organi statali in concorso con le Regioni e da queste in raccordo con i Prefetti;
- l'art. 5, comma 5, lettera "j" e l'art. 13, comma 3 della Legge Regionale n. 53/2019 "Sistema regionale di Protezione Civile" che prevede che la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e delle altre strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

## Considerato che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, al fine di realizzare un sistema integrato di Protezione Civile in grado di fornire risposte tempestive alle esigenze emergenziali, con circolare n. 5114/2002 ha incentivato la collaborazione tra gli Enti territoriali competenti nella materia anche mediante la sottoscrizione di "accordi" e/o "intese";

- la Regione Puglia, in attuazione del richiamato Decreto Legislativo n. 112/1998, ha definito, con le Leggi Regionali n. 18/2000 e n. 53/2019, le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province, Comuni e altri Enti locali, in materia di Protezione Civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- nell'ambito delle richiamate disposizioni normative, con provvedimento di Giunta n. 904 del 11.06.2020
   è stato approvato lo schema di "Accordo di Programma Quadro" tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sottoscritto il 09.06.2016 avente validità triennale, prorogato fino al 31.12.2023, finalizzato a rafforzare e rendere più efficace ed efficiente il sistema della Protezione Civile della Regione Puglia;
- la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 599/2008 e successivi atti del medesimo organo deliberante ha attivato la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) per il coordinamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi ed il Centro Operativo regionale (COR) con annessa Sala Operativa, al fine di garantire il coordinamento operativo in caso situazioni a rischio sul territorio regionale e assicurare un'idonea risposta alle situazioni emergenziali per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- tali iniziative sono risultate essere punti di forza per il coordinamento delle attività emergenziali dal 2008 ad oggi e costituiscono un importante bagaglio di esperienza per la pianificazione e la previsione dei rischi per il futuro;
- in relazione alla tipologia ed alla diffusione dei rischi naturali ed antropici presenti sul territorio regionale, è obiettivo primario il rafforzamento del sistema di soccorso pubblico e di Protezione Civile anche mediante l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni operative assicurate dalle strutture preposte agli interventi per fronteggiare le calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 1/2018, nella competenza della Regione ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 112/98;
- la Regione Puglia riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di prevenzione del rischio, negli interventi di soccorso tecnico urgente e nelle attività di contrasto ed estinzione degli incendi boschivi;
- con nota prot. 0000614 del 11.01.2024 e successivamente con nota prot. 0001810 del 31.01.2024 la Direzione Regionale Puglia Vigili del Fuoco ha proposto uno schema di Accordo di Programma Quadro triennale con osservazioni e integrazioni;
- con nota prot. 0043079/2024 del 25.01.2024 e successivamente con nota prot. 0096337 del 22.02.2024 la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha proposto al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale delle modifiche e integrazioni al nuovo Accordo di Programma Quadro per il periodo 2024-2026 definitivamente condiviso dal Direzione Regionale Puglia Vigili del Fuoco, giusta nota prot. 0165067 del 03.04.2024;

## Ritenuto:

- opportuno continuare di avvalersi delle competenze del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di potenziare il sistema regionale della Protezione Civile, sulla base da appositi Programmi Operativi Annuali/Pluriennali nei limiti delle risorse economiche rese disponibili dall'Ente regionale, che riguarderanno:
  - a) il concorso dei Vigili del Fuoco nelle attività di protezione civile, di lotta attiva agli incendi boschivi anche mediante l'utilizzo e il potenziamento di idonee risorse umane e strumentali, terrestri ed aeree del Corpo in coordinamento con la Protezione civile regionale con la SOUP e la Direzione delle Operazioni di Spegnimento(DOS);
  - b) la presenza di personale dei Vigili del Fuoco nelle Sale Operative Regionali centrali e nelle strutture operative territoriali decentrate ad esse collegate per la gestione delle emergenze di protezione civile;
  - c) la collaborazione dei Vigili del Fuoco nelle attività congiunte di addestramento e di esercitazione per migliorare la risposta emergenziale anche attraverso il coordinamento del personale volontario e del personale regionale secondo quanto previsto dal DLgs 1/2018 - che potranno essere svolte in campo

- e ove necessario presso i centri di formazione della Regione Puglia o dei VVF presenti in regione ovvero, se ritenuto necessario per specifiche materie, presso i centri nazionali del Corpo;
- d) lo sviluppo di forme di compartecipazione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile (art. 29 DLgs1/2018), anche attraverso la costituzione di moduli misti;
- e) la partecipazione congiunta a progetti, anche internazionali, di ricerca e sperimentazione nonché ai progetti di cooperazione nell'ambito del programma comunitario Interreg;
- f) la partecipazione di personale VV.F. alle attività di commissioni e organi collegiali nazionali e/o regionali, anche previsti dalle vigenti leggi, in materia di pianificazione e lotta agli incendi boschivi a partire dalla stesura del piano regionale AIB e delle relative procedure operative e/o comunque in materia di protezione civile e di gestione emergenze anche di carattere nazionale;
- g) l'apertura di presidi stagionali VV.F. e presidi regionali legati a rischi specifici (ad esempio, presidi terrestri per aree protette, presidi acquatici, presidi nelle isole minori per periodi di maggiore afflusso turistico);
- h) la realizzazione di eventuali ulteriori accordi che prevedano l'impiego di mezzi aerei conseguenti anche all'attribuzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di competenze di altri Corpi dello Stato;
- i) l'impiego dei mezzi aerei dei VV.F. e del relativo personale del Corpo Nazionale piloti, specialisti e soccorritori per attività di protezione civile, A.I.B. di ricognizione o spegnimento e di soccorso su richiesta di altri Enti in ambito regionale (fatte salve le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente e d'istituto) nonché l'effettiva disponibilità di velivoli in relazione ai fermi tecnici manutentivi programmati o non programmabili;
- j) l'impiego di Nuclei ad elevata specializzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio nelle Sedi VV.F della Regione Puglia, sia in attività emergenziali che per attività tecniche finalizzate alla previsione, prevenzione, monitoraggio e mitigazione dei rischi nel territorio regionale con l'interscambio di dati e informazioni con i centri operativi regionali;
- k) l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, per i quali la Regione ritiene necessario il concorso delle strutture regionale dei VV.F. secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6;
- la realizzazione di ogni eventuale ulteriore collaborazione tra la Direzione Regionale VVF e la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile, finalizzata al miglioramento sul territorio regionale del servizio di soccorso tecnico urgente per garantire una sempre più efficace tutela dell'incolumità dei cittadini.

## Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere					
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della deliberazione					
della Giunta regionale 3 luglio 2023, n. 938.					
L'impatto di genere stimato è:					
☐ diretto					
☐ indiretto					
X neutro					
☐ non rilevato					

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

#### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

- di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l'azione del sistema operativo della Protezione Civile mediante il potenziamento della collaborazione con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- di approvare lo schema di "Accordo di Programma Quadro" tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno

   Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, allegato al presente
   provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di delegare il Dirigente pro tempore della sezione Protezione Civile, alla stipula del suddetto "Accordo di Programma Quadro";
- 4. di incaricare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile a dare attuazione del suddetto "Accordo di Programma Quadro" e di darne piena attuazione attraverso gli atti consequenziali;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Ministero dell'Interno –
   Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, nonché alla Prefettura UTG di Bari;
- 7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE PO "Previsione e Prevenzione Rischi" (dott. Domenico Donvito)

Il RESPONSABILE PO "Centro Operativo Regionale" (dott. Lucio Pirone)

IL DIRIGENTE della Sezione Protezione Civile (ing. Barbara Valenzano)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze (dott. Nicola Lopane) Il Presidente (dott. Michele Emiliano) Nicola Lopane

#### LA GIUNTA

- la Giunta udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di condividere la necessità di rafforzare e rendere più efficace ed efficiente sul territorio regionale l'azione del sistema operativo della Protezione Civile mediante il potenziamento della collaborazione con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- di approvare lo schema di "Accordo di Programma Quadro" tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Interno
   Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. di delegare il Dirigente pro tempore della sezione Protezione Civile, alla stipula del suddetto "Accordo di Programma Quadro";
- 4. di incaricare il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile a dare attuazione del suddetto "Accordo di Programma Quadro" e di darne piena attuazione attraverso gli atti consequenziali;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Ministero dell'Interno
   Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, nonché alla Prefettura UTG di Bari;
- 7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario della Giunta ANNA LOBOSCO Il Presidente della Giunta MICHELE EMILIANO





#### **ALLEGATO**

# SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

2024 - 2026

(ai sensi L. 662/1996 art. 2, c. 203, lett. c)

# TRA LA REGIONE PUGLIA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

L'anno 2024, il giorno ......del mese di ......, presso la sede della Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Bari.

#### TRA

la Regione Puglia di seguito denominata Regione rappresentata dal Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile....., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Puglia a Bari Lungomare N. Sauro,33

Е

il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - rappresentato dal Sig. Prefetto di Bari ......, domiciliata per la carica presso la sede della Prefettura di Bari;

THOTA	1 1	1570 1 1 25	, 1. 1	1041	(C) T	11 .		1 .	
VISTA	la legge n.	. 15/0 del 2/	dicembre	1941	"Nuove norme per	Torgani	zzazione	dei	servizi

antincendi" così come modificata dal DLgs 8 marzo 2006 n. 139;

VISTO l'art. 120 della Costituzione che sancisce l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo

nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;

VISTA la legge n. 469 del 13 maggio 1961 "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" così come

modificata dal DLgs 8 marzo 2006 n. 139;

VISTA la legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni

colpite da calamità - Protezione civile";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., con

particolare riferimento all'articolo 15;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1°

VISTA

**VISTA** 

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA





# Ministero dell'Interno

della legge 14 marzo 1997, n. 59", dove all'art. 107 vengono individuate le funzioni
mantenute allo Stato tra le quali quelle relative al soccorso tecnico urgente, la
prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli
incendi boschivi;
la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Regioni;
la legge 21 novembre 2000 n. 353 che all'articolo 7 prevede, per la lotta attiva contro
gli incedi boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di stipulare appositi accordi di
programma con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002 n. 314 "Regolamento
recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.V.V.F." che all' art. 2
istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.V.V.F.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il
regolamento sul personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale
stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere l'acquisizione di
materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di
distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;
il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, "Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.
252", e s.m.i.;
il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative
alle funzioni ed ai compiti del C.N.V.V.F. a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio
2003, n. 229";
la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che, all'art. 1 comma 439, per
la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di
soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, "consente al Ministro

dell'Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l'art. 1 comma 46

della legge 23 dicembre 2005 n. 266";





VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, "regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto
	legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", con particolare riferimento all'articolo 84, "servizi resi in convenzione";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013, n. 40, "Regolamento recante
	disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al
	Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma
	dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353";
VISTA	la legge 7 agosto 2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
	amministrazioni pubbliche", che all'art. 8 comma l'lettera "a", prevede l'attribuzione al
	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle competenze del Corpo forestale dello Stato
	in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei
	degli stessi;
VISTO	il decreto 27 ottobre 2015 del Ministro dell'Interno "Condizioni e modalità per la stipula
	di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento
	dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
	dell'Interno e soggetti pubblici e privati";
VISTO	il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "disposizioni in materia di
	razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello
	Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
	materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con particolare
	riferimento agli articoli 9 e 18, e s.m.i.;
VISTA	VISTA la legge regionale 12 dicembre 2016 ,n. 38 "Norme in materia di contrasto agli
	incendi boschivi e interfaccia", che nel rispetto dei principi della citata legge 353 del
	21.11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di
	interfaccia sul territorio regionale;
VISTO	il Protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del
	Fuoco sottoscritto in data 5 aprile 2017;
VISTO	l'Accordo Quadro della Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017 in materia di
	previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
VISTO	il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile";





VISTO il decreto del Minist

VISTO

il decreto del Ministro dell'Interno 12 gennaio 2018, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle

Finanze

VISTO il Protocollo d'intesa per le attività di antincendio boschivo per le aree protette statali

tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sottoscritto in data 9 luglio 2018;

il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo29 maggio 2017, n. 97, nonché al decretolegislativo13 ottobre 2005,

n. 217, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo

8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTA la legge regionale12 dicembre 2019 n. 53 "Sistema regionale di Protezione Civile" che

all'articolo 3 prevede che la Regione, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 1/2018, disciplina l'organizzazione dei servizi di protezione civile nell'ambito del proprio territorio, assicurando l'individuazione delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti

convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

VISTA la D.G.R. n 758 del 29 maggio 2023, con cui è stato approvato il "Piano di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. ... del ..., che approva lo schema di Accordo

di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla

diffusione dei rischi presenti nella Regione attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e di protezione civile nel territorio della Regione Puglia e ciò in particolare in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di soccorso tecnico urgente e

conseguenti a pubbliche calamità;





**CONSIDERATO** 

che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco sia nelle attività di prevenzione riferite a situazioni di elevata criticità tecnologica e sia in quelle riferite agli interventi di soccorso tecnico urgente, non solo di contrasto agli incendi;

CONSIDERATO

che le attuali articolazioni di Protezione Civile delle amministrazioni statali e locali, comprese quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e ritenuto pertanto necessario assicurare una adeguata e diffusa

struttura di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio regionale;

**RITENUTO** 

che per perseguire tutti gli obiettivi suindicati è utile considerare la collaborazione tra la Regione Puglia ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in forma di accordo di programma quadro, successivamente denominato "accordo", quale idoneo strumento di programmazione negoziata ai sensi dell'art. 2 c. 203 lett. c) della L. 662/1996;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## ART. 1

## Finalità e Oggetto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo che ha come finalità lo sviluppo dei rapporti tra l'Amministrazione Regionale ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella Regione Puglia in applicazione di quanto citato in premessa.

Nello spirito del principio costituzionale di leale collaborazione, la Regione Puglia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile - attraverso l'articolazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito del territorio regionale in questione - concordano di collaborare nelle attività di cui alla legge 353/2000 ed all'art. 2 del decreto legislativo 1/2018, in relazione ai rischi individuati dall'art. 16, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.

La Regione Puglia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione alla diffusione dei rischi presenti nella Regione concordano nell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico anche attraverso il potenziamento delle attività VV.F. sia di prevenzione per situazioni di elevata criticità tecnologica sia in materia di interventi di soccorso tecnico urgente.

Le parti potranno altresì sviluppare forme di collaborazione nell'ambito della partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile, così come definito, secondo quanto previsto dall'art. 29 del DLgs n. 1/2018, anche attraverso la costituzione di moduli misti.





Le parti si riservano la possibilità di avviare eventuali ulteriori forme di collaborazione.

Le parti concordano che gli oneri per il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali VV.F. nelle attività che saranno puntualmente individuate ed attivate mediante specifici accordi discendenti, saranno posti a carico della Regione Puglia nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio;

Le suddette attività si inquadrano quali forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche in attività di interesse comune disciplinate da accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

In relazione a quanto precede, oggetto del presente accordo sono le seguenti attività:

- 1. la collaborazione fra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, per il tramite della Direzione Regionale Puglia dei Vigili del Fuoco e la Regione Puglia negli ambiti della Protezione Civile, della lotta attiva agli incendi boschivi nonché in ambiti di rispettiva competenza attinenti alla tutela e sicurezza dei cittadini, dell'ambiente e del territorio individuati anche tramite appositi accordi e/o programmi operativi annuali e/o pluriennali di Protezione Civile nei limiti delle risorse economiche rese disponibili dalla Regione Puglia che potranno riguardare:
  - il concorso dei Vigili del Fuoco nelle attività di protezione civile, di lotta attiva agli incendi boschivi anche mediante l'utilizzo e il potenziamento di idonee risorse umane e strumentali, terrestri ed aeree del Corpo in coordinamento con la Protezione civile regionale con la SOUP e la Direzione delle Operazioni di Spegnimento(DOS);
  - la presenza di personale dei Vigili del Fuoco nelle Sale Operative Regionali centrali e nelle strutture operative territoriali decentrate ad esse collegate per la gestione delle emergenze di protezione civile;
  - 3) la collaborazione dei Vigili del Fuoco nelle attività congiunte di addestramento e di esercitazione per migliorare la risposta emergenziale anche attraverso il coordinamento del personale volontario e del personale regionale secondo quanto previsto dal DLgs 1/2018 che potranno essere svolte in campo e ove necessario presso i centri di formazione della Regione Puglia o dei VVF presenti in regione ovvero, se ritenuto necessario per specifiche materie, presso i centri nazionali del Corpo;
  - lo sviluppo di forme di compartecipazione al Meccanismo Unionale di Protezione Civile (art. 29 DLgs1/2018), anche attraverso la costituzione di moduli misti;
  - la partecipazione congiunta a progetti, anche internazionali, di ricerca e sperimentazione nonché ai progetti di cooperazione nell'ambito del programma comunitario Interreg;
  - 6) la partecipazione di personale VV.F. alle attività di commissioni e organi collegiali nazionali e/o regionali, anche previsti dalle vigenti leggi, in materia di pianificazione e lotta agli incendi boschivi - a partire dalla stesura del piano regionale AIB e delle relative





- procedure operative e/o comunque in materia di protezione civile e di gestione emergenze anche di carattere nazionale;
- 7) l'apertura di presidi stagionali VV.F. e presidi regionali legati a rischi specifici (ad esempio, presidi terrestri per aree protette, presidi acquatici, presidi nelle isole minori per periodi di maggiore afflusso turistico);
- realizzazione di eventuali ulteriori accordi che prevedano l'impiego di mezzi aerei conseguenti anche all'attribuzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di competenze di altri Corpi dello Stato.
- L'impiego dei mezzi aerei dei VV.F. e del relativo personale del Corpo Nazionale piloti, specialisti e soccorritori per attività di protezione civile, A.I.B. di ricognizione o spegnimento e di soccorso su richiesta di altri Enti in ambito regionale (fatte salve le prioritarie esigenze di soccorso tecnico urgente e d'istituto) nonché l'effettiva disponibilità di velivoli in relazione ai fermi tecnici manutentivi programmati o non programmabili;
- 10) l'impiego di Nuclei ad elevata specializzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio nelle Sedi VV.F della Regione Puglia, sia in attività emergenziali che per attività tecniche finalizzate alla previsione, prevenzione, monitoraggio e mitigazione dei rischi nel territorio regionale con l'interscambio di dati e informazioni con i centri operativi regionali.
- 11) l'attivazione degli interventi relativi allo spegnimento degli incendi boschivi, per i quali la Regione ritiene necessario il concorso delle strutture regionale dei VV.F. secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6;
- 12) la realizzazione di ogni eventuale ulteriore collaborazione tra la Direzione Regionale VVF e la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile, finalizzata al miglioramento sul territorio regionale del servizio di soccorso tecnico urgente per garantire una sempre più efficace tutela dell'incolumità dei cittadini.

## ART.2

# Condivisione informatizzata, mediante collegamenti in rete, dei dati conoscitivi riguardanti le principali tipologie di rischio e le risorse umane e materiali disponibili.

La Regione Puglia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco si impegnano a favorire l'interscambio delle comunicazioni di emergenza tra le rispettive Sale Operative, favorendo l'interoperabilità delle stesse, al fine di supportare le attività di soccorso negli ambiti di rispettiva competenza saranno condivisi i principali dati





territoriali e demografici disponibili, utili per le attività di soccorso tecnico, le carte di pericolosità, vulnerabilità e rischio e delle aree percorse dal fuoco.

#### ART. 3

## Organizzazione del Servizio VV.F.

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 1, il Dipartimento – attraverso le articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - provvederà ad organizzare il servizio per le attività che saranno concordate tra le parti con la sottoscrizione di appositi accordi discendenti rendendo disponibili idonee risorse umane con relative dotazioni strumentali, secondo le modalità tecnico-operative ivi previste che tali accordi dovranno prevedere la quantificazione analitica dei costi per ogni tipologia di servizio.

#### ART. 4

#### Utilizzo di attrezzature e mezzi di proprietà della Regione

Al fine di migliorare la collaborazione con i Vigili del Fuoco nelle attività relative ad interventi di protezione civile e le potenzialità operative dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di accordi preventivi con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la Regione Puglia Sezione Protezione Civile potrà mettere a loro disposizione attrezzature, mezzi, equipaggiamenti e risorse strumentali, per fornire la massima collaborazione al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità,ricovero, manutenzione e l'elenco delle attrezzature disponibili saranno successivamente definite mediante uno specifico accordo e relativa procedura operativa di utilizzo.

La colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco potrà essere integrata con la colonna mobile regionale di Protezione Civile, per gli interventi di soccorso in contesti extra regionali, previo accordo specifico tra le parti.

# ART.5

# Concorso in simulazioni di emergenza

In base a programmi di interventi concordati tra le parti, la Regione Puglia, Sezione Protezione Civile potrà chiedere l'intervento e il concorso delle strutture della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento di esercitazioni, (in un numero massimo di due all'anno), articolate per simulazioni di emergenza, con la presenza anche di altre componenti istituzionali e di Volontariato.

A sua volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà rendere partecipe la Protezione Civile regionale delle proprie simulazioni addestrative, affinché possa essere autorizzato a partecipare anche personale regionale e personale delle Organizzazioni di Volontariato inquadrate nell'elenco Regionale del Volontariato di Protezione





Civile che presteranno la propria collaborazione a titolo gratuito per un numero massimo di due simulazioni addestrative per anno.

## ART. 6

#### Organizzazione della Campagna "ANTINCENDI BOSCHIVI"

Per l'attuazione degli interventi di spegnimento degli incedi boschivi, la Regione Puglia ritiene necessario il concorso oltre che dei comandi anche della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco da attivare a mezzo di specifico accordo in relazione alle esigenze contingenti connesse al rischio incendi di aree boscate.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Puglia dovrà assicurare il pronto intervento e l'attuazione degli interventi AIB oltre che la presenza di proprio personale nella SOUP.

## ART. 7

#### Oneri a carico della Regione

- Ai fini di quanto sopra previsto, la Regione Puglia, provvederà a ristorare i maggiori costi sostenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in termini di impiego di risorse umane – permanenti o volontarie – e strumentali nell'ambito delle attività individuate dagli accordi stipulati, analiticamente rendicontate
- I suddetti accordi disciplineranno in merito agli importi resi disponibili dalle Regioni nonché circa le modalità di versamento che, comunque, dovranno prevedere un acconto pari al 40 %, da impegnare alla sottoscrizione degli accordi, ed un saldo alla chiusura delle attività previste e rendicontate analiticamente.
- 3. Gli accordi dovranno prevedere che i versamenti saranno effettuati dalla Regione presso la Tesoreria dello Stato di Bari a favore dell'apposito capitolo di entrata n. 2439 Cap. XIV art. 11 con causale "Versamento da parte delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici o privati degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".
- 4. I costi per gli eventuali ulteriori potenziamenti dei servizi svolti, che dovessero rendersi necessari, saranno computati sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, in proporzione ai servizi aggiuntivi eventualmente resi.

## ART. 8

# Eventuali Ulteriori Oneri a carico delle parti

 La Regione Puglia, oltre a quanto sopra indicato, nell'ambito degli accordi stipulati potrà prevedere quanto segue:





- a) la concessione in comodato d'uso oneroso (e relativa copertura degli oneri di manutenzione) da parte della Regione a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di mezzi, beni ed attrezzature, come previsti nel relativo Programma Operativo, da impiegare prevalentemente per lo svolgimento delle attività ivi stabilite, necessitando dell'autorizzazione della Regione per eventuali usi al di fuori del territorio regionale; al fine di migliorare la collaborazione con i Vigili del Fuoco nelle attività relative ad interventi di protezione civile e le potenzialità operative dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, a seguito di accordi preventivi con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la Regione Puglia Sezione Protezione Civile potrà mettere a loro disposizione a titolo oneroso da quantificare attrezzature, mezzi, equipaggiamenti e risorse strumentali, per fornire la massima collaborazione al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità. .... I mezzi, gli equipaggiamenti e le attrezzature della Regione, eventualmente assegnati in comodato d'uso ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco potranno essere impiegati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito della Colonna Mobile, previa autorizzazione del Servizio Protezione Civile della Regione. La colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco potrà essere integrata con la colonna mobile regionale di Protezione Civile, per gli interventi di soccorso in contesti extra regionali, previo accordo specifico tra le parti.
- ai fini della sicurezza e dell'efficacia delle operazioni, l'utilizzo della rete radio regionale, mettendo a disposizione apparati radio veicolari e/o portatili, o altri strumenti di comunicazione, in numero adeguato tale da garantire efficienti comunicazioni con le altre componenti del Sistema AIB e di protezione civile;
- c) l''uso oneroso del C.N.VV.F. di beni immobili di proprietà regionale, in locazione, per lo svolgimento delle attività proprie della collaborazione tra Regione e Vigili del Fuoco;

#### ART.9

### Accordi onerosi scaturenti dall'Accordo Quadro

Gli accordi onerosi, ovvero convenzioni, che scaturiranno dal presente Accordo Quadro per l'espletamento delle attività elencate agli articoli che precedono, andranno stipulati con le modalità di cui all'art. I comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria2007) e nei limiti degli stanziamenti iscritti sui competenti capitoli del bilancio regionale approvati con le leggi annuali di bilancio. Nei medesimi atti saranno disciplinate le modalità di pagamento dei corrispettivi pattuiti.





## ART. 10

## Responsabili dell'attuazione dell'Accordo

Il responsabile dell'attuazione del presente accordo e dei relativi atti collegati per la Regione Puglia è il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile, mentre per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco pro tempore.

Essi provvederanno alla gestione e organizzazione delle attività e dei programmi e ad ogni adempimento necessario per l'attuazione del presente accordo.

#### **ART. 11**

## Durata dell'Accordo di Programma Quadro

La durata del presente Accordo Quadro è fissata in tre anni.

Alla scadenza, l'Accordo si considera disdettato, fatta salva una proroga di un anno, che, su proposta di una delle due parti, venga formalmente accettata dall'altra.

Le parti si riservano comunque la facoltà di concordare modifiche o integrazioni del presente accordo di programma, per motivi organizzativi ovvero per esigenze urgenti e non preventivabili, nonché a seguito di rilevanti interventi normativi di modifica delle materie previste.

#### ART. 12

# Regole di Comportamento e Responsabilità

- I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra per lo svolgimento delle attività convenzionali saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti di accesso e sicurezza in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inoltre dovrà essere stipulato il DUVRI per la valutazione dei rischi interferenti.
- 2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare, dovendo scrupolosamente attenervisi.
- 3. Qualora dalle attività oggetto del presente Atto e di quelli discendenti derivino danni al personale ed ai mezzi delle Parti contraenti, ciascuna Parte si farà carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave.





- 4. Qualora dall'attività oggetto del presente Accordo, derivino danni a terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, ciascuna Parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri mezzi o dal proprio personale, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave. In tal caso è fatto salvo l'esercizio da parte di ciascuna Amministrazione dell'azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto e di quello appartenente alla controparte.
- 5. Si fa comunque salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c) del presente accordo di programma ove quanto ivi disposto sia attuato dalla Regione.

#### **ART. 13**

## Scambio di Dati e Obblighi di Riservatezza

- 1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti le attività oggetto del presente accordo e degli accordi conseguenti, nonché l'impiego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività; la Regione Puglia e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco si impegnano a favorire l'interscambio delle comunicazioni di emergenza tra le rispettive Sale Operative, favorendo l'interoperabilità delle stesse, le parti concordano di sviluppare la condivisione informatizzata, tramite collegamenti in rete, dei dati di Protezione Civile.
- 2. La Regione Puglia garantisce altresì alla Direzione regionale VV.F. l'accesso, anche in sola consultazione, ai *software* di gestione della S.O.U.P.,
- 3. Il Corpo Nazionale, garantisce alla Regione l'accesso senza oneri ad una versione dedicata del C.A.P. (*Common AlertingProtocol*) relativamente agli interventi in corso delle squadre operative VV.F. nelle attività dell'accordo e degli accordi conseguenti, *fatti salvi eventual*i dati riservati per legge.
- 4. Il C.N.VV.F. si impegna a mettere a disposizione, senza alcun onere, eventuali propri applicativi realizzati per le attività di cui al presente accordo.
- 5. Il C.N.VV.F. fornisce, inoltre, alla Regione i dati degli interventi effettuati relativamente agli incendi boschivi e di vegetazione; parimenti la Regione fornisce al CNVVF i dati in suo possesso relativi agli incendi boschivi e di vegetazione, anche in forma elaborata ed aggregata.
- 6. I dati, le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su supporto informatico sia in altro formato ritenuto opportuno, relativi alle attività di cui alla presente convenzione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di tutela della privacy e dei dati personali e sensibili.





7. Ai fini di quanto sopra previsto, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima tutela e riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

#### **ART. 14**

# **Commissione Paritetica**

- È prevista l'istituzione di una Commissione Paritetica alla quale, oltre a quanto stabilito dall'art. 7 comma
   2 del presente accordo di programma, sono affidati i compiti di verificare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione nonché la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
- La Commissione è composta da quattro membri, dei quali due di nomina del Direttore Regionale VV.F.
   Puglia e due nominati dalla Regione Puglia.
- 3. La Commissione, inoltre, potrà avanzare proposte di modifica ed integrazione della convenzione in corso di validità o per i futuri schemi di convenzione, alla luce dei risultati della verifica annuale.
- Le decisioni della Commissione sono ratificate dal Direttore Regionale VVF Puglia e dal Dirigente
  protempore della Sezione Protezione Civile in qualità di responsabile della convenzione per conto della
  Regione Puglia.

#### **ART. 15**

#### Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'interpretazione ed applicazione della Convenzione attraverso la Commissione di cui al precedente articolo. Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento bonario in tale sede, ogni questione sarà rimessa e risolta istituzionale nel foro competente per territorio.

# ART. 16

# Clausola di Efficacia degli Accordi conseguenti

L'esecutività degli accordi discendenti dal presente Accordo di Programma Quadro è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte degli Organi territorialmente competenti.

## ART. 17

# Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parteche ha avuto interesse alla registrazione.





## ART. 18

# Norme transitorie e finali

Il presente accordo di programma quadro, sarà attuato mediante documenti attuativi, citati negliarticoli precedenti, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie che ne diverranno parte sostanziale una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti.

Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Puglia

> p. il Ministero dell'Interno il Prefetto di Bari

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile

